# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

# (Politiche dell'Unione europea)

## SOMMARIO

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Seguito dell'esame e conclusone)	213
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	221
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. COM(2023) 533 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà)	215
ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla Commissione)	230
ALLEGATO 3 (Proposta di documento alternativo presentata dal gruppo del Partito Democratico  – Italia Democratica e Progressista)	232
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione. COM(2023) 414 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione. COM(2023) 415 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Esame congiunto e rinvio)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

## SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

#### La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusone).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame in sede referente del disegno di legge C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, rinviato nella seduta del 9 novembre scorso per consentire al Governo di acquisire ulteriori elementi istruttori su talune proposte emendative.

Comunica che nella seduta odierna si procederà alla votazione degli emendamenti approvati dalle altre Commissioni e di quelli, presentati presso la XIV Commissione, sui quali le Commissioni di settore abbiano espresso parere favorevole (anche con condizioni), che potranno essere respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale.

Segnala che verrà altresì posto in votazione l'emendamento 1.3 dei relatori, che recepisce una condizione formulata dalla Commissione Bilancio nella sua relazione favorevole trasmessa il 27 settembre scorso, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Si procederà successivamente alla votazione del mandato ai relatori, Mantovani e Candiani, a riferire in Assemblea sul provvedimento.

Ricorda che nella seduta del 9 novembre scorso i firmatari dell'emendamento Giordano 3.8, degli emendamenti identici Furgiuele 3.19 e Cattaneo 3.4, degli emendamenti identici Giordano 3.10 e De Monte 3.3, nonché dell'emendamento Frijia 9.10 hanno accolto le riformulazioni nei termini richiesti dalle condizioni contenute nel parere approvato dalla IX Commissione Trasporti nella seduta del 25 ottobre 2023.

Invita, quindi, i relatori Mantovani e Candiani ad esprimere nuovamente il parere sulle proposte emendative da porre in votazione.

Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, anche a nome della collega Mantovani, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative in esame.

Il Sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione dell'emendamento Casu 3.14, sul quale si rimette alle valutazioni della Commissione, dal momento che permangono riserve in merito ai profili di onerosità della norma.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, precisa che tali profili saranno esaminati dalla V Commissione Bilancio.

Piero DE LUCA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Casu 3.14, esprime ap-

prezzamento per la scelta di Governo di rimettersi alle valutazioni della Commissione. Rileva, infatti, che il rafforzamento della cybersicurezza negli enti locali rappresenta una priorità condivisa trasversalmente da tutte le forze politiche: auspica, pertanto, che anche i colleghi di maggioranza votino a favore della proposta emendativa, in attesa dei rilievi della Commissione Bilancio.

Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento in questione, pur precisando che, qualora la V Commissione confermi le criticità sulla copertura finanziaria, occorrerà sopprimere la norma nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 1.3, nonché gli emendamenti Casu 3.14, Giordano 3.8, Mollicone 3.22, e gli identici emendamenti Furgiuele 3.19 e Cattaneo 3.4; approva, altresì, gli identici emendamenti Giordano 3.10 e De Monte 3.3, gli emendamenti Ambrosi 4.1 e Giagoni 4.2, nonché l'emendamento dei relatori 5.3, l'emendamento Scutellà 6.5 e gli identici emendamenti Cattaneo 6.12, Del Barba 6.10 e Cecchetti 6.14; approva, quindi, gli emendamenti della XII Commissione 6.21 e Giordano 6.3 (vedi allegato 1).

Elisa SCUTELLÀ (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01, ringrazia relatori e Governo per aver espresso parere favorevole: a suo avviso, è opportuno rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne anche attraverso il corretto recepimento – previsto dalla proposta emendativa in esame – della disciplina europea in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Scutellà 6.01, nonché l'emendamento Frijia 9.10; approva, altresì, gli articoli aggiuntivi dei relatori 9.017, 13.01 e 13.02 (vedi allegato 1).

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, essendosi concluse le votazioni sugli emen-

damenti, pone in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori, Mantovani e Candiani, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, nonché la richiesta di autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita ad indicare immediatamente.

#### La seduta termina alle 13.50.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

## La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. COM(2023)533 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, in premessa, segnala che sull'atto in oggetto si sono già espressi il Parlamento svedese ed il *Bundesrat* tedesco. Illustra, quindi, i contenuti del parere (vedi allegato 2), preci-

sando che, come emerso nel ciclo di audizioni svolto nelle scorse settimane, la proposta di regolamento in esame presenta alcune criticità: in particolare, le disposizioni che riguardano il settore privato rischiano seriamente di limitare la libertà di impresa, che è un principio sancito dalla nostra Costituzione.

Piero DE LUCA (PD-IDP), preannunciando la presentazione di una proposta di parere alternativo (vedi allegato 3), sottolinea che i ritardi di pagamento hanno un impatto negativo sulle politiche di investimento delle aziende: le carenze del nostro Paese in questo ambito, peraltro, sono state ripetutamente oggetto di raccomandazioni ad hoc da parte della Commissione europea, proprio perché incidono sulla competitività dell'intero sistema produttivo. Pertanto, al di là delle criticità emerse in sede di audizioni, è auspicabile una rapida approvazione della disciplina in esame, tra l'altro nella forma del regolamento, che ha immediata esecuzione e spingerebbe il nostro Paese ad adeguarsi alle migliori pratiche dei partner europei. Sulla scorta di queste considerazioni, il Gruppo del Partito Democratico è favorevole alla proposta di regolamento, pur invitando il Governo a valutare l'impatto dell'introduzione di un termine massimo di pagamento a trenta giorni nei rapporti commerciali tra imprese, nonché a valutare l'impatto della proposta di regolamento sui conti pubblici, in particolare degli enti locali.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), preannunciando il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 stelle alla proposta di parere presentata dal relatore, esprime riserve sul piano sia del metodo sia del merito: da un lato, sotto il profilo del metodo, la Commissione ha fin qui approvato un numero eccessivo di pareri motivati, evidenziando quindi una certa prevenzione nei riguardi degli interventi normativi dell'UE; dall'altro, nel merito, il regolamento dovrebbe essere accolto con favore, poiché incide sui ritardi di pagamento, che costituiscono un ostacolo alla liquidità delle imprese e, dunque, alla crescita economica del Paese.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), preannunciando l'astensione del proprio Gruppo alla proposta di parere del relatore, esprime apprezzamento per la scelta dello strumento giuridico del regolamento, che assicura omogeneità e attuazione tempestiva della nuova disciplina. Pur riconoscendo che l'Italia è già oggetto di una procedura di infrazione in materia di ritardi di pagamento, ritiene condivisibili le riserve avanzate da diversi soggetti nel corso delle audizioni circa l'eccessiva rigidità di talune disposizioni che disciplinano i rapporti tra le imprese: pertanto, a suo avviso, l'atto in esame è conforme sotto il profilo della sussidiarietà, mentre va approfondito sul piano della proporzionalità.

Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, esprimendo apprezzamento per la collaborazione prestata dagli uffici in sede di organizzazione del ciclo di audizioni, ribadisce le proprie riserve sulle norme che limitano la libertà di mercato delle imprese e rischiano di esporle ad una eccessiva dipendenza dal credito bancario.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, replicando alla collega Scutellà, precisa che il numero di pareri motivati fin qui approvati dalla Commissione (otto) è proporzionale al significativo incremento degli atti esaminati in fase ascendente (ventidue).

Elisa SCUTELLÀ (M5S), a sua volta, precisa che l'esame in fase ascendente non deve concludersi necessariamente con l'approvazione di un parere motivato: lo scopo principale, infatti, non è l'individuazione di una violazione del principio di sussidiarietà, bensì la partecipazione del Parlamento nazionale al processo di formazione del diritto europeo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che in caso di approvazione del documento formulato dall'onorevole Candiani, il documento presentato dal collega De Luca non sarà posto in votazione e sarà, comunque, pubblicato in allegato al resoconto odierno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, onorevole Candiani.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione.

COM(2023) 414 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione. COM(2023) 415 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, segnala che le proposte di regolamento oggi in esame sono volte ad aggiornare la normativa dell'UE vigente in materia di produzione e commercializzazione rispettivamente di materiale riproduttivo vegetale (sementi, piante e talee) e materiale forestale per moltiplicazione (infruttescenze, frutti e sementi utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e impianti di alberi).

Ricorda che sono state presentate dalla Commissione europea il 5 luglio 2023, nell'ambito di un pacchetto di iniziative legislative finalizzato a promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali.

Sottolinea che le due proposte hanno una serie di obiettivi comuni: aumentare la chiarezza e la coerenza del quadro giuridico; promuovere lo sviluppo tecnico – scientifico nel settore; garantire la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale adatto alle sfide future; sostenere la conservazione e l'uso sostenibile di risorse genetiche vegetali e forestali; armonizzare il quadro sui controlli ufficiali sul materiale riproduttivo vegetale; migliorare la coerenza della legislazione in materia con la legislazione fitosanitaria.

Rileva che nelle due distinte relazioni sulle proposte trasmesse alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, il Governo, formulando una valutazione complessivamente positiva delle finalità delle iniziative legislative, ne sottolinea l'urgenza in ragione della complessità e frammentazione del quadro legislativo attuale che comporta incertezze, discrepanze e divergenze applicative tra gli Stati membri. Formula tuttavia alcuni rilievi che richiamerà di volta in volta nell'illustrare i contenuti delle due proposte.

Più in particolare, osserva che la prima proposta intende sostituire con un unico atto normativo tutte le direttive attualmente in vigore sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, vale a dire: sulle sementi di piante foraggere; sulle sementi di cereali; sulla vite; sul catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole; sulle sementi di barbabietole; sulle sementi di ortaggi; sui tuberi-seme di patate; sulle sementi di piante oleaginose e da fibra; sulle piantine di ortaggi e sulle piante da frutto.

Evidenzia che si intende così garantire un materiale riproduttivo vegetale diversificato e di qualità elevata, che possa essere adeguato alle condizioni climatiche attuali e future, e contribuire alla sicurezza alimentare, alla protezione della biodiversità e agro-biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali. La disponibilità e l'accesso alle varietà e ai materiali di base con caratteristiche di sostenibilità rafforzate sono infatti ritenute essenziali per migliorare la sostenibilità, nonché garantire la stabilità della resa della produzione agricola e la produttività degli ecosistemi forestali.

Sottolinea che la proposta mira inoltre a favorire il progresso tecnico nella produzione di materiale riproduttivo vegetale e nella selezione delle piante, e a creare un quadro per l'introduzione di tecnologie digitali e per l'adozione di nuove tecnologie (ad esempio tecniche biomolecolari) per l'identificazione delle varietà.

Fa presente che la Commissione mantiene nel nuovo regolamento i due pilastri principali delle direttive vigenti, vale a dire la registrazione delle varietà e la certificazione dei singoli lotti di materiale riproduttivo vegetale.

In questo contesto, si introduce la norma generale secondo cui il materiale riproduttivo vegetale può essere prodotto e commercializzato soltanto se appartiene a varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà e a categorie predefinite. Si consente tuttavia, ad alcune condizioni, la produzione e commercializzazione di materiale eterogeneo.

Precisa che la conformità del materiale riproduttivo vegetale rispetto ai requisiti previsti deve essere confermata attraverso una procedura di « certificazione ufficiale » e attestate da un'etichetta ufficiale.

Osserva che la proposta introduce poi norme – in larga misura basate sul richiamato sistema dell'OCSE per le sementi – per l'etichettatura, l'imballaggio, la sigillatura (queste ultime demandate a futuri atti di esecuzione della Commissione europea) e i lotti di materiale riproduttivo vegetale.

Segnala che l'importazione di materiale riproduttivo vegetale da Paesi terzi sarà consentita soltanto a seguito di una valutazione che dovrà accertare se soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione. Al fine di incoraggiare l'innovazione, il periodo di registrazione di una varietà, soggetto a rinnovo, sarà di dieci anni, esteso a trent'anni per le piante da frutto e le viti.

Precisa che nella relazione del Governo sono anticipate alcune proposte di modifica ritenute necessarie e relative a definizioni poco chiare, semplificazioni e deroghe introdotte in relazione all'accesso al mercato di alcuni materiali, alle categorie di commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale; alla verifica del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, per l'impatto organizzativo ed economico che le nuove norme possono avere su operatori professionali (ad esempio nuovi obblighi informativi e nuovi oneri economici) e autorità competenti.

Passando alla seconda proposta, rileva che è volta ad aggiornare e sostituire la vigente direttiva sulla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, vale a dire sementi, parti di piante e piante, utilizzate per la creazione di foreste nuove (« imboschimento »), per il reimpianto di superfici arboree (« rimboschimento ») e per altri tipi di impianto di piante con finalità diverse: dalla produzione di legno e biomateriali alla conservazione della biodiversità, dal ripristino degli ecosistemi forestali all'adattamento ai cambiamenti climatici, dalla mitigazione dei cambiamenti climatici alla conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

In particolare, la proposta introduce un regime normativo meno oneroso e più semplice, stabilisce i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla sua produzione, l'origine e la tracciabilità, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base e i piani di emergenza nazionali.

Evidenzia che in questo modo la Commissione mira a garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità, in grado di contribuire alla creazione e al mantenimento di foreste resilienti, nonché al ripristino degli ecosistemi forestali.

Fa presente che le nuove norme attribuiscono tra l'altro agli utilizzatori di tale materiale il diritto di essere informati sulla sua qualità e idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche – attuali e future – dell'area in cui sarà impiantato, in modo da consentire di selezionare il materiale forestale adeguato per ogni territorio.

Ad avviso della Commissione, questa revisione della normativa vigente è necessaria anche per tenere conto di sviluppi legati all'adozione del *Green Deal* e al sistema per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale elaborato dall'OCSE.

Sottolinea che il materiale forestale di moltiplicazione potrà essere importato da Paesi terzi soltanto se soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicati nell'UE, per garantire che tale materiale offra il medesimo livello di qualità di quello prodotto nell'UE.

Segnala che la relazione del Governo auspica l'uniformazione e semplificazione dei sistemi di certificazione e ritiene necessario approfondire il coinvolgimento di organismi privati nello schema di certificazione. Propone inoltre di: estendere, già in sede di prima applicazione, l'elenco delle specie oggetto del regolamento (anche con l'indicazione delle specie già oggetto di disciplina nazionale o previste da alcune norme regionali in quanto ritenute di importanza strategica per gli ecosistemi mediterranei); chiarire alcune definizioni ritenute non sufficientemente esaustive.

Rinviando per una illustrazione più dettagliata delle due proposte alla documentazione predisposta dagli uffici e passando alla verifica del rispetto dei principi relativi alle competenze dell'UE, osserva anzitutto che la base giuridica per entrambe le proposte è correttamente individuata dalla Commissione europea nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente all'Unione di adottare disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

Con riguardo alla coerenza con il principio di sussidiarietà, segnala che la Commissione europea ricorda preliminarmente che dall'adozione della normativa in materia di commercializzazione, sia del materiale riproduttivo vegetale, che del materiale forestale di moltiplicazione, tutti i settori riferiti a tali attività sono stati in larga misura regolamentati a livello UE con atti che hanno contribuito in modo significativo alla creazione del mercato interno in questo ambito.

Il nuovo intervento legislativo è ritenuto necessario dalla Commissione per modernizzare la legislazione in materia, armonizzarne l'attuazione e raggiungere gli obiettivi del *Green Deal* europeo e delle strategie che ne sono seguite, in primo luogo la Strategia dal produttore al consumatore sulla sostenibilità della filiera agro-alimentare

Sottolinea che iniziative autonome dei singoli Stati membri creerebbero una fram-

mentazione del mercato in ventisette diversi sistemi nazionali, tale da creare ostacoli alla circolazione di piante, sementi e materiale forestale nel mercato interno e aumenterebbero gli oneri finanziari associati alla registrazione delle varietà, nonché ai necessari controlli di qualità e per l'identificazione delle varietà. Pertanto, gli obiettivi perseguiti dalle due proposte potrebbero essere ottenuti in modo più efficace se la regolamentazione avviene esclusivamente a livello di Unione.

Quanto al valore aggiunto dell'azione europea, osserva che questo viene individuato dalla Commissione nella predisposizione di un quadro giuridico comune per la produzione e commercializzazione che definisca i relativi requisiti tecnici in luogo di ventisette sistemi nazionali e stabilisca condizioni di parità per gli operatori e un approccio più coerente per affrontare le sfide transfrontaliere della sostenibilità, del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità.

Con riferimento al principio di proporzionalità, segnala che nella valutazione d'impatto che accompagna le due proposte, si sottolinea che le misure previste non supererebbero quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La Commissione sottolinea, al riguardo, che il regolamento per il materiale riproduttivo vegetale determinerà una forte semplificazione sostituendo i numerosi atti vigenti in materia disciplinando tutti gli elementi necessari per la produzione e commercializzazione di sementi, portainnesti, rami, tuberi, piccole piante, alberi interi, colture agricole, viti, piante da frutto e altri.

Ricorda, inoltre, che gli Stati membri potranno stabilire requisiti nazionali più rigorosi per la qualità del materiale riproduttivo vegetale, al fine di adeguare i requisiti tecnici alle loro specifiche condizioni agroecologiche, a determinate condizioni e in via temporanea, in casi debitamente giustificati, e previa autorizzazione da parte della Commissione. In particolare la prima proposta di regolamento lascia agli Stati membri la flessibilità di attuare norme relative all'esame di varietà in fun-

zione del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, secondo modalità adattate alle condizioni agro-ecologiche locali.

In merito alla scelta del regolamento in luogo della direttiva, evidenza che la Commissione richiama la necessità di garantire che tutti gli Stati membri applichino le medesime disposizioni, riducendo le possibilità di deroghe e di norme meno rigorose, salvo quanto espressamente consentito. Le norme proposte, rimuovendo l'applicazione di norme diverse e discriminatorie, dovrebbero inoltre meglio tutelare gli interessi degli operatori professionali e la concorrenza.

Sottolinea infine che entrambe le proposte conferiscono alla Commissione il potere di adottare, con riferimento a numerose e delicate materie, atti delegati e atti di esecuzione, volti non soltanto a definire dettagli tecnici ma anche in molti casi ad adeguare, integrare o persino derogare le norme legislative.

Alla luce di questi elementi, ritiene che la coerenza della proposta con i principi di sussidiarietà e soprattutto di proporzionalità vada verificata in modo più approfondito nel corso dell'esame.

A questo riguardo, ricorda che l'esame della proposta relativa al materiale riproduttivo vegetale risulta concluso da parte del Parlamento irlandese, che non ha ravvisato aspetti problematici, mentre è in corso presso la Camera dei Rappresentanti belga, il *Bundestag* e il *Bundesrat* tedeschi, il Senato rumeno, il Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca, e i parlamenti danese, finlandese, lettone e svedese.

La proposta sul materiale forestale per moltiplicazione è stata anch'essa esaminata, con analogo esito, dal Parlamento irlandese ed è tuttora in corso presso la Camera dei Rappresentanti belga, il *Bundesrat* tedesco, il Senato rumeno, il Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca, e i parlamenti danese, finlandese, lettone e svedese.

Sottolinea che nessuna di tali assemblee ha al momento evidenziato profili problematici di sussidiarietà e proporzionalità, che potranno tuttavia emergere nel prosieguo dell'esame. Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade l'8 dicembre prossimo, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di rappresentanti delle varie associazioni imprenditoriali di settore al fine di meglio apprezzare l'impatto della proposta.

La seduta termina alle 14.25.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

#### PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

#### ART. 1.

All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 3, 13, comma 3,.

Conseguentemente, all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **1.3.** I Relatori.

#### ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: considerando comunque obbligatoria l'applicazione della direttiva per i comuni e le province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

**3.14.** Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, aggiungere le seguenti: garantendo termini congrui di adeguamento,.

**3.8.** Giordano, Pietrella, Mantovani.

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: compresi quelli che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della presente direttiva relative al settore della cultura.

3.22. Mollicone, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere, in particolare, l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento dovrà provvedere all'aggiornamento degli strumenti adottati;.

\* 3.19. Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

\* 3.4. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

*i-bis)* individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;.

\*\* 3.10. Giordano, Pietrella, Mantovani.

**\*\* 3.3.** De Monte.

#### ART. 4.

Al comma 1, lettera o), primo periodo, dopo le parole: in materia di resilienza fisica delle reti aggiungere le seguenti: di comunicazione elettronica,

## 4.1. Ambrosi, Mantovani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o-bis) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche e/o sensibili, anche prevedendo, in raccordo con la normativa europea, disposizioni speciali e ad hoc.

## 4.2. Giagoni, Cecchetti, Bagnai, Candiani.

#### ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera f), sopprimere le parole: , dei limiti;
- b) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

*f-bis)* prevedere per le sanzioni amministrative indicate alla lettera *f)* i seguenti limiti edittali: (*i*) per le persone fisiche, minimi edittali pari a euro 5.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni; (*ii*) per le persone giuridiche, minimi edittali pari a euro 30.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile;

*f-ter)* prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f-quater) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti, nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera *d*);

f-quinquies) alla luce delle disposizioni nazionali adottate in attuazione delle precedenti lettere del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia del quadro normativo nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ivi incluse quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri,

dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

#### **5.3.** I Relatori.

#### ART. 6.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttiva (UE) 2022/431, aggiungere le seguenti: in linea con il Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44..

**6.5.** Scutellà, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Scerra, Bruno.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati con le seguenti: in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva.

- \* 6.12. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.
- \* 6.10. Del Barba, De Monte.
- \* 6.14. Cecchetti, Bagnai.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , sentita anche la comunità scientifica, in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio.

## **6.21.** La XII Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

- *b*) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.
- **6.3.** Giordano, Pietrella, Mantovani.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

## Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a raf-

forzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

- 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, in linea con la strategia per la parità di genere 2020-2025 e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;
- b) introdurre disposizioni volte a stabilire strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore dei diversi lavori, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella relativa definizione ed evitando incertezze interpretative e applicative;
- c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere ad una più ampia platea di destinatari, gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli aggravi amministrativi per le aziende.

Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 9).

**6.01.** Scutellà, Scerra, Bruno.

#### ART. 9.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-octies-bis, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;.

**9.10.** Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale)

- 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e al codice delle

assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

- b) prevedere che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CON-SOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi inclusi:
- 1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni;
- 2) il potere di applicare almeno le misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-ter della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla citata direttiva, come recepiti nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sopra menzionato;
- c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera b), tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla

direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle future disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

- *d)* apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera *b)* e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato alla lettera *c)*;
- e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto anche conto della fase di prima applicazione della nuova disciplina;
- f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da recepire, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
- g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, per l'attuazione

delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

- h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le Amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste alle precedenti lettere b) e c) sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.
- 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2,;
- b) all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere i numeri 6) e 7).

**9.017.** I Relatori.

#### ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

#### Art.13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per l'attuazione della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.
- 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
- a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023:
- 1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113 stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari;
- 2) attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113;
- *b)* in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del

Consiglio, apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: da 2 a 13 con le seguenti: da 2 a 13-bis;
- b) al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3...

#### **13.01.** I Relatori.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

## Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE)

- n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
- 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
- a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, incluse quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;
- b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
- *c)* prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera *b)* e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ai fini dell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;
- d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;
- e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indivi-

- duate ai sensi della lettera *b*), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento:
- f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera b) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento, tenuto conto di poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento;
- *g)* con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:
- 1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al punto 7, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, comma 1, del medesimo articolo;
- 2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche ed euro 30.000 per le persone giuridiche;
- 3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, lettera *f*), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- 4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114,

le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

- 5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;
- 6) fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
- 7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di criptoattività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in assenza delle autorizzazioni ivi previste;
- 8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del medesimo regolamento, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea (ABE) e alla European Securities and Markets Authority (ESMA) e in conformità a quanto previsto all'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114;
- *h*) prevedere le necessarie modifiche del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,

al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/ 1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

- i) escludere o ridurre il periodo transitorio per i prestatori di servizi per le cripto-attività previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, nonché la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;
- 1) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;
- m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di token collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;
- n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi enunciati alla precedente lettera m) e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle criptoattività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche mi-

sure per la gestione delle crisi per i soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: da 2 a 13 con le seguenti: da 2 a 13-bis;
- b) al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3,.

**13.02.** I Relatori.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. COM(2023)533 final.

#### DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

preso atto delle relazioni predisposte, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari europei e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

la direttiva vigente sui ritardi di pagamento (2011/7/UE) si è dimostrata non adeguata per affrontare efficacemente il problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e PA, nelle quali la PA è la parte debitrice;

è pertanto condivisibile, in linea generale, l'esigenza di ridefinire il quadro normativo dell'UE in materia allo scopo di migliorare la disciplina dei pagamenti di tutti gli attori interessati e di proteggere le imprese, specie le PMI, dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento;

la proposta in esame tuttavia, sia per la scelta dello strumento del regolamento anziché di quello della direttiva, sia per la rigidità di alcune disposizioni, non tiene conto che gli assetti economici dei vari Stati membri e dei diversi settori produttivi sono fortemente differenziati; pur essendo condivisibile la necessità di garantire l'equità tra le parti e prevenire eventuali abusi dovuti a ritardi di pagamento ingiustificati è necessario salvaguardare la libertà contrattuale in relazione ai tempi di pagamento. La previsione di un'unica scadenza vincolante per tutti i rapporti commerciali non risulta pertanto giustificata né utile, non consentendo alle imprese di adattare le loro transazioni commerciali alle specifiche esigenze e alle circostanze specifiche di ciascuna situazione;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), essendo l'intervento dell'UE inteso a garantire che tutti gli Stati membri adottino le norme necessarie a prevenire i ritardi di pagamento, rafforzando le misure preventive e dissuasive per contrastare i ritardi di pagamento;

considerato che la proposta non è invece conforme, sotto diversi aspetti, al principio di sussidiarietà. Ciò in quanto, pur non potendosi negare in principio la necessità e il valore aggiunto di un intervento legislativo a livello dell'UE per porre rimedio alle carenze della direttiva vigente:

la nuova disciplina, in quanto contenuta in un regolamento anziché in una direttiva, determinerebbe una indebita compressione dei margini di cui ciascuno Stato membro, nel perseguire gli obiettivi dell'azione europea, deve disporre per tenere conto della natura del rispettivo sistema produttivo e delle effettive condizioni in cui si svolgono le relative transazioni commerciali;

alcune disposizioni della proposta, determinando una compressione ingiustificata dell'autonomia contrattuale delle imprese, potrebbero configurare una distorsione nel funzionamento del mercato interno e della concorrenza, con prevedibili ripercussioni anche sugli equilibri finanziari delle imprese, negando i presupposti stessi per l'esercizio stesso della competenza concorrente di cui al richiamato articolo 114 del TFUE;

in particolare la fissazione, all'articolo 3, di un termine massimo unico di pagamento di 30 giorni nei rapporti tra imprese ne pregiudicherebbe la libertà, nell'esercizio della iniziativa economica privata, di individuare condizioni di pagamento differenti, considerando anche la diversa esposizione al credito e al settore finanziario che intercorre tra grandi e piccole-medie imprese. Le tempistiche dei pagamenti rappresentano, infatti, una delle molteplici componenti contrattuali che consentono di adeguare i rapporti commerciali tra imprese alle specifiche e differenti esigenze di filiera. In tal modo la proposta rischia di compromettere in modo significativo le dinamiche di mercato e di incidere negativamente sulla concorrenza, tenuto anche conto che le imprese possono cercare fornitori che offrono condizioni di pagamento favorevoli;

nell'ambito delle transazioni tra privati, inoltre, termini inderogabili di pagamento, con interessi moratori obbligatori, potrebbero costituire strumenti utilizzabili dalle imprese più forti per ottenere più facilmente il soddisfacimento dei propri crediti o, comunque, per esercitare indebite pressioni, contrastando l'obiettivo dichiarato della Commissione europea di voler limitare, a beneficio delle PMI, l'asimmetria nel potere contrattuale tra clienti di grandi dimensioni (debitori) e fornitori più piccolo (creditori) spesso presente sul mercato;

ritenuta altresì la proposta non pienamente coerente con il principio di proporzionalità, in quanto:

essa determina, come già argomentato, una compressione eccessiva della libertà contrattuale nei rapporti tra privati non motivata dagli obiettivi sottesi alla proposta, che potrebbero essere conseguiti stabilendo, in luogo di un unico termine perentorio, criteri direttivi e indicazioni di riferimento sulle tempistiche di pagamento finalizzati ad evitare gli abusi;

le disposizioni della proposta che renderebbero automatico il pagamento degli interessi di mora, senza necessità di richiesta da parte del creditore, che non può rinunciarvi, potrebbero produrre rilevanti effetti negativi sulla finanza pubblica degli Stati membri;

non appare adeguatamente motivata, in termini di impatto e costi, l'istituzione obbligatoria, in ciascuno Stato membro, di un'autorità nazionale di controllo sui tempi di pagamento nelle transazioni commerciali;

rilevata, altresì, l'esigenza di valutare nel corso del negoziato l'opportunità di modificare la proposta al fine di evitare che l'eventuale introduzione di un termine di pagamento di 30 giorni nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore risulti penalizzante per l'appaltatore che si trovasse a subire « a monte » un ritardo nei pagamenti da parte della committenza pubblica. In merito si potrebbe favorevolmente valutare di subordinare la decorrenza dei termini di pagamento nei confronti dei subappaltatori all'avvenuto incasso delle somme spettanti all'appaltatore da parte dell'amministrazione:

sottolineata in ogni caso l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea,

esprime un

## PARERE MOTIVATO

per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. COM(2023)533 final.

# PROPOSTA DI DOCUMENTO ALTERNATIVO PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La XIV Commissione,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 final);

premesso che:

la proposta di regolamento interviene, nell'ambito di un più ampio pacchetto di misure per il sostegno alle PMI, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e PA (nelle quali la PA è la parte debitrice), ridefinendo la disciplina vigente delineata dalla direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi di pagamento);

tale direttiva, recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 192 del 2012, viene abrogata e sostituita in considerazione – secondo le valutazioni della Commissione europea esposte nella relazione introduttiva e condivise anche dal Parlamento europeo – di una serie di criticità che la rendono inadeguata ad affrontare il problema dei ritardi dei pagamenti;

per quanto riguarda la normativa italiana di attuazione, la Commissione europea ritiene che essa non sia conforme alla direttiva 2011/7/UE perché non assicurerebbe il saldo delle fatture entro i termini previsti per le pubbliche amministrazioni. Al presente, sono pendenti nei confronti del nostro Paese tre procedure di infrazione;

alla luce delle criticità rilevate nel quadro normativo europeo e nella sua variegata attuazione negli Stati membri dell'UE, la proposta di regolamento della Commissione definisce una disciplina uniforme e più restrittiva rispetto alla vigente direttiva;

in particolare, si introduce un limite massimo effettivo di pagamento a 30 giorni, indisponibile all'autonomia contrattuale, per tutte le transazioni commerciali sia tra imprese che tra imprese e PA (parte debitrice), e si riducono le eccezioni e le possibilità di deroghe, eliminando il concetto di « grave iniquità », rimuovendo alcune ambiguità nelle definizioni e stabilendo puntualmente un elenco di clausole contrattuali e prassi nulle e prive di effetto;

altre disposizioni sono volte a rendere automaticamente dovuti gli interessi di mora in presenza di determinate condizioni, a prevedere la designazione di autorità nazionali responsabili dell'applicazione del regolamento (con poteri di indagine e sanzionatori), a promuovere il ricorso volontario a organismi di risoluzione alternativa delle controversie e a definire le condizioni per la denuncia dei ritardi di pagamento;

rilevato che:

la proposta ha un impatto rilevante per il Paese, in considerazione del tessuto produttivo e commerciale italiano, a prevalenza di piccole e medie imprese, delle differenti esigenze e caratteristiche tra i vari settori produttivi e commerciali, nonché della necessità di garantire sia la liquidità alle imprese, soprattutto nell'attuale difficile congiuntura economica, sia la loro autonomia negoziale nell'ambito dei rapporti commerciali; i dati disponibili sul ritardo dei pagamenti in Italia mostrano un tendenziale rapporto di proporzionalità inversa tra la dimensione delle imprese e la propensione al pagamento nei tempi;

persiste la difficoltà, soprattutto per il settore pubblico, a conformarsi alle disposizioni della direttiva 2011/7/UE, rendendo necessario migliorare i tempi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, pur tenendo conto degli effetti sui conti pubblici, sia in relazione alle necessarie misure organizzative che in relazione al pagamento automatico degli interessi di mora, in particolare per il settore

sanitario e per gli enti locali, in termini di cassa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'impatto dell'introduzione di un termine massimo di pagamento a 30 giorni, indisponibile all'autonomia contrattuale, nei rapporti commerciali tra imprese;

b) valuti il Governo come affrontare il tema degli effetti della proposta di regolamento sui conti pubblici in particolare degli enti locali.